



# COMUNE DI SOMMATINO

CITTA' DELLE ZOLFARE

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)  
AREA N. 2 SERVIZIO ALLA PERSONA



MEMORIA, CULTURA,  
QUALITA' DELLA VITA

COMUNE DI  
**SOMMATINO**  
CITTA' DELLE ZOLFARE



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



**D.D.G. n.304 del 4 Aprile 2020 - MISURE DI SOSTEGNO A L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI  
SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL  
28/03/2020**

## CONVENZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di luglio,

**PREMESSO** che con deliberazione della giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 e s.m.i. e dal D.D.G n.304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali, la nota 11716 del 24.04.2020 e s.m.i. è disposta l'assegnazione di buoni spesa / voucher per l'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative) a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3).

**VISTA** la deliberazione di G.C. n.18 del 18.05.2020 con la quale si è dato mandato al Sindaco di sottoscrivere l'atto di adesione di cui al D.D.G. n.304 del 04.04.2020;

**VISTA** la carta contabile n.756 con la quale la Regione Siciliana ha accreditato al Comune di Sommatino in data 28.05.2020 la somma di **€ 40.662,00**;

**VISTA** la nota dell'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, protocollo n. 16292 del 04.06.2020 assunta dal protocollo del comune al n. 6528 del 08.06.2020 con la quale vengono impartite ulteriori istruzioni operative per l'utilizzo delle somme sopra meglio specificate

**PRESO ATTO** che la modalità di Buoni Spesa / Voucher scelta da questo Comune, è quella della **forma diretta** che prevede:

- a) avviso pubblico per l'individuazione degli esercizi commerciali fornitori;
- b) elenco degli esercizi commerciali selezionati;
- c) convenzione con gli esercizi commerciali selezionati;
- d) atti dirigenziali pertinenti le voci sub. a), b) e c);
- e) documento per la richiesta di rimborso, prodotto dall'esercizio commerciale e intestato al Comune, riportante la dicitura "fuori campo IVA";
- f) DURC;
- g) Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) nei casi previsti;
- h) determina di liquidazione;
- i) mandato quietanzato.

### **Tutto ciò premesso:**

Tra

Il Comune di Sommatino, rappresentato dal Responsabile P.O. n.2, Avv. Rosanna Rita Sciascia  
E

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Titolare/legale rappresentante della ditta:

con sede in Sommatino in Via/Piazza \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

d'ora innanzi denominata solo "ditta", si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto la fornitura ai titolari dei buoni spesa emessi dal Comune di Sommatino di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative).

**Art. 2 – Durata della convenzione**

La presente convenzione, dato il particolare contesto di emergenza sanitaria dal quale trae origine, decorre dalla data di stipula della presente e ha durata semestrale. È escluso il rinnovo tacito.

**Art. 3 – Modalità di fornitura**

La ditta potrà fornire i generi, di cui al precedente art. 1 della presente convenzione, ai cittadini aventi titolo, a fronte della presentazione e consegna dei buoni spesa emessi dal Comune di Sommatino.

Tali buoni spesa, del valore nominale unico di € 25,00 cadauno, debitamente firmati dai possessori (i cittadini beneficiari) devono essere presentati alla ditta all'atto dell'acquisto dei generi suddetti solo ed esclusivamente dai rispettivi titolari, vale a dire dalle persone il cui cognome e nome risulta sui buoni spesa in questione, giacché questi ultimi **non sono monetizzabili e non sono cedibili a terzi**. La presentazione dei buoni spesa privi della firma dei titolari ovvero presentati da parte di persone diverse dai titolari, ove accertato dal Comune, non darà luogo ad alcun rimborso da parte del Comune di Sommatino fatte salve le segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria. A tal riguardo il Comune disporrà di controlli preventivi a campione tramite il Comando della Polizia Municipale.

In caso di comprovate gravi motivazioni di salute dei titolari, intervenute dopo l'emissione dei buoni spesa, potranno essere prese in considerazione alcune eccezioni dal servizio sociale comunale che potrà autorizzare, per iscritto, la fornitura ad un congiunto del titolare.

**Art. 4 – Gestione dei buoni spesa e modalità di rimborso alle ditte aderenti.**

Allo scopo di consentire un efficace monitoraggio del corretto utilizzo dei buoni spesa e di prevenire eventuali rischi, seppur minimi, di contraffazione, la ditta dovrà far pervenire all'ufficio servizi sociali del Comune di Sommatino detti buoni spesa, acquisiti dai cittadini titolari all'atto dei vari acquisti dei generi di cui al superiore art. 1, con frequenza mensile, nello specifico l'ultimo Giovedì di ogni mese.

L'importo dei buoni spesa, che sono stampati in carta patinata e recanti numerazione progressiva unica, completi della firma dei titolari, devono essere consegnati insieme agli scontrini fiscali indicanti nello specifico la merceologia acquistata che non può essere differente da quanto espressamente indicato nell'art. 1 e un resoconto dettagliato del numero di buoni spesi da ogni avente diritto, al Comune di Sommatino a cura della ditta convenzionata e saranno pagati e liquidati dall'ufficio finanziario del Comune con frequenza mensile, entro la seconda settimana del mese successivo alla consegna. In caso di rilevate difformità dall'uso indicato ai precedenti punti, gli aventi diritto e gli esercenti imputabili delle suddette difformità, verranno immediatamente esclusi dalla Convenzione.

**Art. 5– Ulteriori requisiti per il rimborso**

La Ditta, per la richiesta di rimborso, dovrà produrre una fattura elettronica riportante la dicitura "Fuori campo IVA", dovrà essere in possesso di DURC aggiornato e possedere il requisito della regolarità contributiva presso l'Agenzia delle Entrate.

**Art. 6 - Recesso anticipato dalla convenzione**

Entrambe le parti, in qualsiasi momento, nel caso in cui si verificano comprovate situazioni di non collaborazione o di disattenzione degli obblighi previsti dalla presente convenzione, si riservano di recedere dalla stessa prima della sua naturale scadenza, dandone motivata e tempestiva comunicazione scritta alla controparte.

**Art. 7 - Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

**Art. 8 – Foro competente**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Caltanissetta.

La presente convenzione si compone di n. 2 pagine e quanto fin qui della terza, viene letto e sottoscritto come appresso

IL RESPONSABILE DELLA P.O. n.2  
SERVIZI ALLA PERSONA

LA DITTA

---

---